

Seu 1
AVVOCATURA

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: "Per conto di: avv.mariellasantoliquido@pec.giuffre.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 01/06/2020, 16:49
A: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it

certificata
allegati

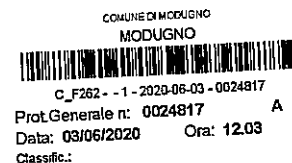
Messaggio di posta certificata

inviato x PEC

Il giorno 01/06/2020 alle ore 16:49:04 (+0200) il messaggio
 "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" è stato inviato da "avv.mariellasantoliquido@pec.giuffre.it"
 indirizzato a:
 comunemodugno@pec.rupar.puglia.it protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
 Il messaggio originale è incluso in allegato.
 Identificativo messaggio: opec292.20200601164904.04069.461.1.86@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: avv.mariellasantoliquido@pec.giuffre.it
Data: 01/06/2020, 16:48
A: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it



Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.
 Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

E' possibile verificare l'identità del mittente e la validità legale del certificato di firma utilizzato tramite servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, come ad esempio:

Messaggio di posta certificata

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>

— Allegati: —

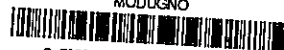
dati-cert.xml	942 bytes
postacert.eml	3,1 MB
ATTO_DI_CITAZIONE.pdf	89,7 kB
ATTO_DI_CITAZIONE.pdf.p7m	92,3 kB
mandato_farano.pdf	822 kB
mandato_farano.pdf.p7m	828 kB
relata_di_notifica.pdf	250 kB
relata_di_notifica.pdf.p7m	253 kB

On line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>

On line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>

On line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>

On line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>

**PROCURA ALLE LITI****Avv. Mariella Santoliquido**

Il sottoscritto Sig. Vincenzo FARANO La delego a rappresentarmi e difendermi, nella presente fase giudiziale - atto di citazione per risarcimento danni materiali e fisici a seguito del sinistro del 23-08-2019 - nei confronti del Comune di Modugno (BA) in persona del Sindaco p.t. e dell'Asl - Bari in persona del Direttore Generale p.t., conferendoLe all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido il Suo operato.

Eleggo domicilio presso il Suo studio in Capurso (BA) alla Via Casamassima n. 39. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con il presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Capurso, li 19 Maggio 2020

Firma

Sig. Vincenzo Farano

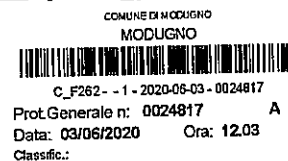
Vincenzo Farano

Vera ed autentica la superiore firma
Avv. Mariella Santoliquido

Mariella Santoliquido

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI

ATTO DI CITAZIONE



Per il **Sig. Vincenzo FARANO (c.f. FRNVCN90S29F262K)**, nato a Modugno (BA) il 29-11-1990 ed ivi residente alla Via Firenze n. 27, elettivamente domiciliato in Capurso (BA) alla Via Casamassima n. 39, presso e nello studio dell'**Avv. Mariella SANTOLIVIDO (c.f. SNTMLL72R70A662X - p.i. 05994210721)** che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto (**doc. all. B**) (la quale si dichiara disponibile a ricevere le informazioni relative al presente procedimento a mezzo **PEC: avv.mariellasantolivido@pec.giuffre.it**)

PREMESSO IN FATTO

1) che il Sig. Vincenzo Farano, in data 23-08-2019, alle ore 02:30 circa, si trovava sulla strada provinciale 110 Carbonara-Modugno ed era alla guida, a velocità moderata, del proprio motociclo PIAGGIO VESPA GTS SUPER 300 – tg.EF30242 (**doc. all. 01**), con il casco regolarmente allacciato, allorquando in curva, sulla propria corsia di percorrenza, poco prima del ponte dell'Autostrada che sovrasta la predetta S.P. 110, direzione Modugno, improvvisamente un cane randagio di colore bianco attraversava la carreggiata – unitamente ad un branco complessivamente composto da tre (3) randagi - ed impattava violentemente la ruota anteriore del motociclo suddetto;

2) che, l'odierno attore nulla poteva fare per evitare l'impatto atteso che il branco di cani randagi in questione, tutti sporchi, privi di collare, museruola e guinzaglio, sbucava improvvisamente in curva, in un tratto di strada totalmente buio, in quanto sprovvisto di illuminazione e di conseguenza, alla presenza di testimoni, il Sig. Farano perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo procurandosi lesioni personali e danni materiali al suo ciclomotore come si evince dalla documentazione fotografica che si allega (**doc. all. 02- 03 - 04 e 05**);

3) che analogo branco di cani randagi (senza guinzaglio, senza collare, senza museruola e sporchi) era stato visto aggirarsi liberamente nei terreni circostanti nei giorni precedenti il sinistro nonché, in quelli immediatamente successivi;

4) che a seguito del sinistro innanzi detto il Sig. Farano si recava presso il Pronto Soccorso del presidio Ospedaliero "San Paolo" di Bari ove veniva diagnosticata "*CONTUSIONE ESCORIATA GINOCCHIO DX E SIN. PIEDE SIN*" con prognosi di otto (8) giorni, come risulta dalla relativa "*RELAZIONE DI PRONTO SOCCORSO*" che si allega (**doc. all. 06**);

5) che successivamente il Sig. Farano si sottoponeva ad una successiva visita medica ove veniva diagnosticata "*GONALGIA BILATERALE*" con prognosi sino a tutto il 21-09-2019, come è dato evincere dal certificato di malattia telematico del 09-09-2019 che si allega (**doc. all. 07**).

6) Infine, il Sig. Farano veniva dichiarato guarito come è dato evincere dal certificato medico del Dott. Francesco Trentadue del 23-10-2019 che si allega (**doc. all. 08**);

7) pertanto, a seguito delle suddette lesioni, l'odierno attore riportava un **danno biologico** quantificato nella complessiva somma di **€ 2.486,34 (doc. all. 09 - quantificazione lesioni fisiche)**, secondo il seguente analitico conteggio ottenuto sulla scorta degli importi per la liquidazione del danno biologico approvati con il D.M. del 20/6/2014:

A) **DANNO BIOLOGICO** nella forma di:

- **Danno biologico da invalidità permanente (IP)**: applicando il metodo di calcolo del "punto tabellare" e, precisamente, i parametri tabellari del Tribunale di Milano dell'anno 2014, **l'invalidità permanente** può essere quantificata nella misura di **€ 736,91**, oltre interessi maturati dal giorno dell'evento e maturandi fino al pagamento;

- **Danno biologico da invalidità temporanea totale (ITT)**, quantificato nella somma di **€ 379,92**, oltre interessi maturati e maturandi, ottenuto in base al prodotto dei giorni di invalidità totale (nella specie **8 giorni**);

- **Danno biologico da invalidità temporanea parziale (ITP)**, determinato nella somma di **€ 747,97**, oltre gli interessi maturati e maturandi, ottenuta in base al prodotto dei giorni di invalidità parziale al 75% (nella specie **21 giorni**);

Cui aggiungasi:

- **Danno morale** (33,33%) **€ 621,54**.

Per un totale di € 2.486,34;

9) che i **danni materiali** riportati al motoveicolo del Sig. Farano ammontano ad € 1.752,07 (iva inclusa), come da preventivo dell'autocarrozzeria "FA.MI.CAR" che del pari si allega (doc. all. 10);

10) che con nota pec del 20.09.2019 (doc. all. 11), il sottoscritto difensore provvedeva a richiedere il ristoro dei danni materiali e fisici occorsi all'odierno attore, indirizzando la predetta missiva alla Regione Puglia, al Comune di Modugno ed all'Azienda Sanitaria Locale – Bari, ma nessuna delle controparti intendeva dare seguito alla predetta richiesta risarcitoria, nonostante le comunicazioni pervenute alla sottoscritta dal Comune di Modugno in data 25-07-2019 (doc. all. 12) e dall'Asl BA in data 26-09-2019 (doc. all. 13);

11) fallito il tentativo di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, con nota pec del 14-01-2020 (doc. all. 14), l'attore si vedeva costretto ad invitare gli odierni convenuti, debitamente informati del sinistro per cui è causa, alla negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, al fine di ottenere il risarcimento di cui al *petitum*;

12) nonostante i reiterati inviti nessun riscontro e risarcimento perveniva all'odierno attore e pertanto, alla luce di quanto sopra il Sig. Farano si vedeva costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria.

10) che la domanda attorea, come innanzi meglio specificata, **per i danni fisici e materiali** patiti in occasione del sinistro innanzi detto, viene così determinata in **complessivi € 4.238,41=**, o nell'altra

somma maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del presente giudizio, all'esito dell'espletanda istruttoria, ricorrendo, ove occorra, ai principi equitativi.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

PREMESSO IN DIRITTO

RESPONSABILITÀ DELLA ASL BARI

Secondo quanto sancito dall'Art. 6 della Legge della Regione Puglia n. 12 del 3 Aprile 1995. "spetta ai servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi".

Ciò posto, nessun dubbio può essere sollevato con riferimento al fatto che, nel caso di specie, la ASL BARI è responsabile, in materia concorrente con i soggetti appresso specificati, dei danni subiti dalla parte odierna attrice per il sinistro causato da parte di cani randagi, che ha comportato allo stesso un grave pregiudizio economico derivati dai danni fisici e materiali riportati in conseguenza dei fatti descritti.

Come è noto, le ASL sono dotate di autonomia amministrativa in quanto inserite nella complessa organizzazione sanitaria regionale e nazionale e, pertanto, le stesse debbono essere considerate soggetti giuridici autonomi.

Tale principio è stato, di recente, ribadito dalla **Suprema Corte di Cassazione** che, nella **Sentenza n. 27001 del 07.12.2005**, ha sancito la responsabilità delle ASL rispetto ai giudizi civili di risarcimento danni causati da animali randagi.

Pertanto, la ASL BARI è obbligata al risarcimento dei danni subiti dall'attore, Sig. Vincenzo Farano.

RESPONSABILITÀ DEL COMUNE DI MODUGNO

Nel caso di specie, sussiste altresì la competenza dell'Amministrazione Comunale di Modugno (BA) in materia di vigilanza e controllo del territorio in relazione al fenomeno del randagismo.

Sul punto, occorre evidenziare che spetta alle amministrazioni comunali non solo la competenza in materia di vigilanza e controllo del territorio in relazione al fenomeno del randagismo, ma anche la competenza normativa di attuazione della **Legge Quadro n. 281 del 1991**, recante norme in materia di prevenzione del randagismo.

Per quel che maggiormente qui interessa, gli **Artt. 1, 2, 4 e 5 della L. 281 del 1991** attribuiscono specifiche competenze, in materia di prevenzione e lotta al randagismo, ai Comuni, stabilendo che gli enti territoriali locali predispongono i mezzi e le strutture necessarie per la realizzazione sul territorio di un corretto rapporto animale – uomo.

Inoltre, l'**Art. 3 del d.l. n. 502 del 1992**, ha conferito al Sindaco territorialmente competente, funzioni di vigilanza in relazione all'attuazione delle normative statali e regionali in materia.

In tal senso si è espressa la Suprema Corte attribuendo, comunque, al Comune territorialmente competente la responsabilità in materia di vigilanza sul territorio e sul rispetto e sull'applicazione delle

norme contro il randagismo (**Cass. 20 Luglio 2002 n. 10638, Com.**

L'Aquila c. Cappucci, in Rivista Ambiente, 2002, 1099).

La recente **Legge Regionale della Puglia del 09 Agosto 2006, n. 26**, con riguardo agli interventi in materia sanitaria, a parziale modifica della **Legge Regionale del 03 Aprile 1995 n. 12** (interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), prevede all'**Art. 2, comma 1, lett. b)**, che spetta al Comune provvedere alla stipula di polizze assicurative con primarie compagnie per eventuali danni arrecati da animali d'affezione che versino in stato di randagismo, con conseguente ed esclusiva responsabilità dell'ente nel caso di accertamento del sinistro occorso.

Inoltre, **al comma 2**, è stabilito che, ai fini della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo, spetta agli enti locali dotare le ASL di strutture idonee a rispondere alle esigenze del territorio, atteso che ***"il limite massimo di capienza dei rifugi e delle strutture assimilate non può superare, comunque, le duecento unità di animali"***.

A tale riguardo si rileva, inoltre, che la più recente giurisprudenza di merito, in applicazione della normativa innanzi menzionata, ha riconosciuto il Comune quale **"titolare espresso delle funzioni di vigilanza e controllo e di tutti i compiti inerenti la costituzione e gestione di canili sanitari, oltre che di sostentamento e cure dei cani ivi ricoverati"**.

Orbene, emerge già alla stregua di tali richiami evidente come compiti di organizzazione, prevenzione e controllo (anche) dei cani vaganti (siano essi “tatuati”, e cioè scomparsi o smarriti dai proprietari, ovvero “non tatuati”) spettano (pure) ai Comuni tenuti anch’essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla Legge, ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danno alle persone nel territorio di competenza (**Cass. Civ. 28.04.2010 n.10190, Cass. Civ. 2011 n. 17528**).

La L. n. 281/1991 affida alle amministrazioni comunali il dovere istituzionale di prevenire il fenomeno del randagismo, con l’istituzione dei c.d. “rifugi municipali” per cani, strutture queste atte a prevenire il verificarsi di episodi dannosi per il cittadino, a causa del comportamento tenuto dai cani randagi.

Nella questione in esame emerge, dunque, *in primis*, una responsabilità del Comune convenuto per avere omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e le cautele idonee a rimuovere il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi.

Inoltre, deve considerarsi responsabile in via solidale con il Comune di Modugno (BA) dei danni arrecati all’odierno attore anche l’ASL BA, territorialmente competente: entrambi i soggetti, infatti, sono destinatari di obblighi specifici di prevenzione e controllo del

randagismo, previsti dalla citata legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281/91 e delle singole leggi regionali di attuazione (**Cass. Civ. 28.04.2010 n. 10190; Cass. Civ. 20.07.2002 n. 10638; Trib. Trapani 2006; Gdp Manduria 22.10.2003 n. 478**).

Una volta individuati i soggetti legittimati passivi, la richiesta risarcitoria deve essere ricostruita secondo i canoni della responsabilità da fatto illecito o aquiliana, di cui all'Art. 2043 c.c.

In termini generali, la P.A. è responsabile per i danni causalmente riconducibili alla violazione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono limiti esterni alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria del *neminem ledere* di cui all'Art. 2043 c.c. (**Cass. Civ. 27.04.2011 n. 9404**).

La P.A. è inoltre tenuta ad un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, volto, tra l'altro, ad evitare o ridurre i rischi connessi all'attività di attuazione delle funzioni ad essa attribuite.

Siffatti principi trovano applicazione anche in tema di danni da randagismo: in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, la considerazione del comportamento dovuto dalla P.A. e della condotta mantenuta assume decisivo rilievo, e il nesso di causalità relativamente ai danni conseguenti a quest'ultima rimane presuntivamente provato.

Di conseguenza, a parere della scrivente difesa, nel caso di specie, emerge chiaramente la sussistenza dell'elemento psicologico ai fini dell'affermazione della responsabilità di cui all'Art. 2043 c.c. degli Enti citati, che è da ravvisarsi nell'onere omesso e trascurato di adottare gli atti necessari a rimuovere i possibili pericoli derivanti dai cani randagi presenti sul territorio interessato.

Il cane randagio, infatti, secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza, costituisce un'insidia non prevedibile, né evitabile, capace quindi di provocare danni ingiusti per l'utente: un pericolo occulto di cui il Comune di Modugno (BA) unitamente alla ASL territorialmente competente, non potevano non essere chiamati a rispondere per il risarcimento a favore dell'odierna parte attrice, dei danni da essa riportati e documentati nei certificati prodotti unitamente al presente atto di citazione.

Tanto premesso, il Sig. Vincenzo FARANO come sopra rappresentato e difeso

C I T A

Il Comune di Modugno (BA) (c.f. 80017070725 – p.i. 03684810728), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Modugno (BA) alla Piazza del Popolo n. 16, nonché **l'A.S.L. – BARI (c.f. – p.i. 06534340721)**, in persona del direttore generale *pro tempore*, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, a comparire dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Bari, Giudice a designarsi,

all'udienza che sarà tenuta nei soliti locali di giustizia, il giorno **16-11-2020** alle ore 09:00 col seguito, con invito a costituirsi nel termine di Legge e a comparire a detta udienza, con l'avvertimento che nel caso di mancata costituzione si incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e si procederà oltre, previa dichiarazione di contumacia, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, disattesa ogni diversa contraria istanza, alla luce delle motivazioni esposte in narrativa, così provvedere:

Nel merito:

- accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Modugno (BA) e dell'ASL – BARI, in solido tra loro, ex Art. 2043 c.c. per i danni materiali e fisici subiti dal Sig. Vincenzo Farano, a seguito dell'evento sopra descritto, in quanto Enti preposti per legge al controllo e alla prevenzione del randagismo, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

- per l'effetto, condannare gli Enti convenuti, Comune di Modugno (BA) e dell'ASL – BARI, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, materiali e fisici, patiti dall'istante e quantificabili in **complessivi € 4.232,98=**, ovvero a quella diversa somma maggiore e/o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre oneri accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria:

- si chiede sin d'ora, in caso di contestazione relativa al *quantum debeatur*, volersi disporre CTU per l'accertamento dei danni materiali e fisici subiti dall'attore, Sig. Vincenzo Farano a seguito del sinistro per cui è causa;

- si chiede volersi ammettere prova testimoniale con il Sig. Alessio Giuliani, residente in Modugno, sulle circostanze di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4 della premessa del presente atto, preceduti dalla locuzione "*Vero è che*";

- con espressa riserva, inoltre, di formulare ulteriori richieste istruttorie e di produrre altri documenti, anche all'esito della condotta processuale della controparte.

Si produce come da indice del fascicolo di parte.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 4.238,41.

Capurso, lì 16-05-2020

Avv. Mariella Santoliquido

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

EX ART. 3 BIS LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53

Io sottoscritto **Avv. Mariella SANTOLIVIDO (C.F.: SNTMLL72R70A662X – P. IVA: 05994210721)**, con studio in Capurso (BA) alla Via Casamassima n. 32, iscritta all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bari, ai sensi della L. 53/94, quale difensore del Sig. **Vincenzo Farano (c.f. FRNVCN90S29F262K)**, nato a Modugno (BA) il 29-11-1990 ed ivi residente alla Via Firenze n. 27, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti già in atti allegata,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, in originale informatico, firmato digitalmente, l'allegato atto di citazione e la relativa procura alle liti, in favore del Sig. **Vincenzo Farano (c.f. FRNVCN90S29F262K)** contro il **Comune di Modugno (BA) (c.f. 80017070725 – p.i. 03684810728)**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Modugno (BA) alla Piazza del Popolo n. 16, nonché l'**A.S.L. – BARI (c.f. – p.i. 06534340721)**, in persona del direttore generale *pro tempore*, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6 dal mio indirizzo di posta elettronica certificata **avv.mariellasantolivido@pec.giuffre.it**, risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), al **Comune di Modugno (BA) (c.f. 80017070725 – p.i. 03684810728)**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Modugno (BA) alla Piazza del Popolo n. 16, trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata **comunemodugno@pec.rupar.puglia.it** estratto in data corrispondente a quella di notifica dall'Indice Nazionale delle pubbliche amministrazioni ed all'**A.S.L. – BARI (c.f. – p.i. 06534340721)**, in persona del direttore generale *pro tempore*, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6

STUDIO LEGALE MARIELLA SANTOLIKUIDO

CAPURSO - Via Casamassima 32 TEL e FAX 080/4559566
e-mail: avv.santoliquido@alice.it – PEC: avv.mariellasantoliquido@pec.giuffre.it

trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it estratto in data corrispondente a quella di notifica dall'Indice Nazionale delle pubbliche amministrazioni;

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L.53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n.179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n.228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm. che l'allegata procura alle liti è copia per immagine conforme all'originale da cui è stata estratta.

Attesto da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

- 1) originale informatico dell'atto di citazione;
- 2) copia informatica della procura alle liti.

Capurso, lì 01.06.2020

Avv. Mariella SANTOLIKUIDO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(AI SENSI DEL DPR 445/2000)

Con riferimento al sinistro accaduto il 23/08/2019 in località MODUGNO (BA) S.P. 110
il sottoscritto FARANO VINCENZO, nato il 29/11/1990
a MODUGNO (BA) residente a (comune) MODUGNO (BA) in
via/piazza FIRENZE N. 21
Codice Fiscale FRNVCN90S29F262K Professione OPERAI
consapevole della responsabilità, anche penale, cui va incontro in caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

☒ **DI NON AVERE DIRITTO** a prestazioni di parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie o private

☐ **DI AVERE DIRITTO** a prestazioni di parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie o private e precisamente da:

- ☐ INPS per l'indennità economica di malattia
- ☐ INPS per l'assegno d'invalidità o la pensione d'inabilità ai sensi della legge 222/84
- ☐ INPS per pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili ai sensi della legge 183/2010
- ☐ INAIL ai sensi del T.U. 1124/65 così come modificato da D.Lgs. 38/00
- ☐ Altro

Luogo e data CAPURSO 17/10/2019

firma Vincenzo Farano

ALLEGA COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'